COMMISSIONE VIII

ISTRUZIONE E BELLE ARTI

70.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 28 APRILE 1976

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BALLARDINI

INDICE

PAG.

Sostituzione:

PRESIDENTE 646

Disegno e proposte di legge (*Discussione e approvazione*):

Nomina in ruolo del personale docente incaricato a tempo indeterminato nelle scuole elementari statali, nonché disposizioni per il personale docente e assistente con incarico a tempo indeterminato negli istituti statali per sordomuti (4268);

CAROLI: Immissione in ruolo degli insegnanti incaricati a tempo indeterminato compresi i non licenziabili (3251);

TOZZI CONDIVI: Immissione nei ruoli degli insegnanti elementari con incarico a tempo indeterminato con o senza dichiarazioni di non licenziabilità in forza dell'articolo 17 della legge 30 luglio 1973, n. 477 (3284);

SALVATORI: Inquadramento in ruolo del personale docente della scuola elementare (3298);

BARDOTTI ed altri: Provvedimenti per la immissione in ruolo di insegnanti della scuola elementare (3837);

PAG.

ALOI: Immissione in ruolo di docenti della scuola media di primo e secondo grado (4388) 646

PRESIDENTE . . 646, 647, 650, 653, 654, 655, 656

ALOI 650, 651

BARDOTTI 647, 648, 655, 656

BELLISARIO 650

BORGHI, *Relatore* 646, 647, 653

BUZZI 649, 651, 652, 653

RAICICH 654

SMURRA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 650, 653

TEDESCHI 648, 649, 650

Votazione segreta:

PRESIDENTE 656

La seduta comincia alle 10,30.

RAUSA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Sostituzione.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 19, quarto comma, del regolamento, il deputato Serrentino sostituisce per questa seduta il deputato Giomo.

Discussione del disegno di legge: Nomina in ruolo del personale docente incaricato a tempo indeterminato nelle scuole elementari statali, nonché disposizioni per il personale docente e assistente con incarico a tempo indeterminato negli istituti statali per sordomuti (4268); e delle proposte di legge Caroli: Immissione in ruolo degli insegnanti incaricati a tempo indeterminato compresi i non licenziabili (3251); Tozzi Condivi: Immissione nei ruoli degli insegnanti elementari con incarico a tempo indeterminato con o senza dichiarazione di non licenziabilità in forza dell'articolo 17 della legge 30 luglio 1973, n. 477 (3284); Salvatori: Inquadramento in ruolo del personale docente della scuola elementare (3298); Bardotti ed altri: Provvedimenti per la immissione in ruolo di insegnanti della scuola elementare (3837) e Aloi: Immissione in ruolo di docenti della scuola media di primo e secondo grado (4388).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata del disegno di legge: « Nomina in ruolo del personale docente incaricato a tempo indeterminato nelle scuole elementari statali, nonché disposizioni pr il personale docente e assistente con incarico a tempo indeterminato negli istituti statali per sordomuti »; e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Caroli: « Immissione in ruolo degli insegnanti incaricati a tempo indeterminato compresi i non licenziabili »; Tozzi Condivi: « Immissione nei ruoli degli insegnanti elementari con incarico a tempo indeterminato con o senza dichiarazione di non licenziabilità in forza dell'articolo 17 della legge 30 luglio 1973, n. 477; Salvatori: « Inquadramento in ruolo del personale docente della scuola elementare »; Bardotti, Buzzi, Borghi, Salvi e Santuz: « Provvedimenti per la immissione in ruolo di docenti della scuola media di primo e secondo grado ».

Comunico che la I Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole all'approvazione del disegno di legge richiamando l'attenzione della Commissione di merito sull'opportunità di indicare agli articoli 1, ultimo comma, 2, primo comma e 5, primo e terzo comma, le quantità di nuovi posti da creare con il meccanismo del soprannumero o del ruolo aggiuntivo ad esaurimento.

Comunico inoltre che anche la V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole all'approvazione del disegno di legge.

L'onorevole Borghi ha facoltà di svolgere la relazione.

BORGHI, *Relatore*. Mi permetto di fare una relazione brevissima perché il problema è a tutti ampiamente noto. Infatti – mi riferisco al disegno di legge n. 4268, nei cui confronti la I e la V Commissione hanno espresso parere favorevole – con il provvedimento in questione si vogliono estendere i benefici di cui all'articolo 17 della legge 30 luglio 1973, n. 477, agli insegnanti elementari, benefici che sino ad oggi erano previsti soltanto per il personale di altri ordini di scuola. Successivamente, nel luglio 1974, con la legge n. 349 si è anche provveduto per le insegnanti incaricate nelle scuole materne statali.

Pertanto la sistemazione degli attuali insegnanti elementari incaricati licenziabili e non, si trova perfettamente allineata con la richiesta di applicazione della norma prevista dal già ricordato articolo 17 della legge n. 477.

Se mi è consentito, vorrei rilevare (non perché sia un elemento determinante, per motivi di tranquillità politica in relazione alla sollecitata approvazione di questo provvedimento) che in fase di discussione a livello ministeriale tra le organizzazioni sindacali confederali della scuola ed il ministro della pubblica istruzione era stato concordato e assunto un preciso impegno per la soluzione di questo problema.

Ricordo anche che l'istituto dell'incarico è stato istituito con la legge n. 820 del 1971, il cui articolo 6 trasformava in incarichi a tempo indeterminato i precedenti incarichi triennali e le supplenze annuali in corso. A mio avviso vi sono valide giustificazioni e motivazioni per l'approvazione del disegno di legge in esame.

Il disegno di legge si articola in due tempi. Con il 1° ottobre 1975 si ha la no-

mina in ruolo degli incaricati nelle scuole elementari non licenziabili; si ha la nomina in ruolo degli incaricati licenziabili che sono stati confermati nell'incarico nell'anno scolastico 1974-1975; si ha, infine, la nomina in ruolo del personale docente e assistente incaricato degli Istituti statali per sordomuti. Con il 1° ottobre 1976 si ha la nomina in ruolo degli incaricati nelle scuole elementari non licenziabili nominati per la prima volta nell'anno scolastico 1974-1975 e nell'anno scolastico 1975-1976, nonché degli incaricati per insegnamenti di materie speciali.

Questo è un aspetto che interessa particolarmente l'onorevole Bertè e che sistema vecchie situazioni pendenti nei grandi comuni che conservano vecchie classificazioni per insegnanti di canto, per insegnanti laici di religione e di altre materie speciali. Gli incaricati, la cui sistemazione è prevista con il 1° ottobre 1976, resteranno in servizio nell'anno 1975-1976 sempre quali incaricati. attesa la disponibilità dei posti che il concorso in atto coprirà con il 1° ottobre 1976.

Aggiungo che gli incaricati (circa il 35 per cento) dei quali prevediamo la sistemazione in questi due tempi, iscritti nella graduatoria permanente, saranno sistemati in ruolo secondo il diritto conseguente alla graduatoria stessa.

Il problema dell'onere derivante dal disegno di legge è già stato affrontato in altra sede, in quanto il provvedimento ha avuto un'ampia preparazione in sede politico-legislativa e in sede politico-sindacale, con il consenso unanime delle rappresentanze sindacali qualificate della confederazione. Pertanto concludo la mia breve relazione chiedendo l'approvazione del disegno di legge in discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

BARDOTTI. Il provvedimento in discussione non può non avere il consenso del gruppo democristiano, ed il mio in particolare, anche perché fin dall'anno scorso, cioè dal giugno 1975 - con un anticipo di 6 mesi rispetto alla presentazione del disegno di legge con altri colleghi avevo predisposto una proposta di legge che di fatto riproduce la normativa del disegno di legge in questione.

Vi sono però tra i due testi alcune diversità sulle quali gradirei, sia pur brevemente, soffermarmi. Il primo punto che desidero sottoporre all'attenzione della Commissione è di carattere stilistico, in un certo senso, in quanto riguarda la stesura degli articoli: mentre nel disegno di legge l'elenco dei beneficiari è distribuito in ben due articoli, nella nostra proposta di legge l'elenco stesso è condensato nel primo articolo per cui a me sembra che, anche sul piano della sinteticità della norma, il primo articolo del testo da noi predisposto potrebbe vantaggiosamente sostituire l'articolo 1 e l'articolo 2 del testo governativo.

Ma c'è un altro aspetto del problema sul quale vorrei soffermarmi perché rispondente allo spirito con cui il provvedimento è nato, cioè alla volontà di chiudere la questione del precariato nella scuola di ogni ordine e grado, in seguito alla spinta dell'articolo 17 che ha messo in moto questa procedura per la scuola secondaria.

Come prima ricordava il relatore, dopo la scuola secondaria il provvedimento è stato adottato per la scuola materna, sia pure con una procedura diversa, perché mentre per la prima si è avuto un provvedimento imperativo, per la scuola materna sono stati allestiti i corsi abilitanti. Dalla norma è rimasta fuori la scuola elementare, ma è chiaro che deve essere sanata la situazione di quei gruppi di insegnanti che la legge n. 820 ha dichiarato non licenziabili fino alla introduzione nei ruoli; anche per questa categoria si deve trovare una sistemazione.

Però alla base del provvedimento di sanatoria che immette in ruolo tutti coloro che si trovano ad avere l'incarico in un certo momento, stava anche un'altra logica, quella di eliminare lo stesso istituto dell'incarico che crea la situazione, perché la esigenza di provvedere all'immissione in ruolo *ope legis* nasce dal fatto che la legge n. 820 verrà introdotta anche nella scuola elementare, creando quindi una categoria di incaricati che con questa legge vuole essere sistemata. Se non si provvede pertanto contemporaneamente alla soppressione dell'istituto dell'incarico a tempo indeterminato, tra un anno ci sarà un altro contingente di insegnanti per i quali si dovrà provvedere con un altro provvedimento di sanatoria, e la catena non sarà spezzata.

Mi sono permesso di sottolineare queste esigenze alla Commissione, ed in sede di esame degli articoli presenterò degli emendamenti tendenti ad includere nel testo del disegno di legge alcuni articoli della nostra proposta di legge. Poiché si tratta di articoli che non comportano nuovi oneri finan-

ziari, non sarà necessario rinviare il testo della legge alla V Commissione bilancio; a me piuttosto sembra che in questo modo non faremmo che completare un provvedimento che, se vogliamo sia veramente di sanatoria, e che non apra in seguito altri problemi del genere, deve eliminare completamente ciò che ha determinato l'attuale situazione.

Concordiamo pertanto con gli obiettivi che il Governo vuole raggiungere attraverso il disegno di legge in discussione, sottolineando però – ripeto – l'opportunità di inserire in essa una norma diretta ad eliminare l'incarico a tempo indeterminato.

TEDESCHI. Credo che non ci si possa avvicinare al merito del disegno di legge in esame senza dire qualcosa intorno ai molti equivoci che lo hanno accompagnato, alcuni dei quali si sono affacciati anche questa mattina nella stessa relazione dell'onorevole Borghi, e nelle esigenze sottolineate dal collega Bardotti.

In questo momento tanto difficile, è ancora più difficile fare un provvedimento serio e degno del problema che esso vuole risolvere, e poi questa legge ha una sorta di nulla osta essendo stata a lungo discussa tra il ministro della pubblica istruzione e le confederazioni sindacali. Ebbene, a parte le ovvie riserve sul merito, è chiaro che ancora una volta ci troviamo di fronte al ricatto che il Governo, appellandosi ai sindacati, tenta di esercitare sul Parlamento.

La prova della verità di quanto dico sta nel fatto che mentre le trattative tra i sindacati ed il ministro della pubblica istruzione si sono svolte nel maggio del 1975, il disegno di legge in esame è stato presentato alla Camera soltanto il 16 gennaio di quest'anno. Perché il Governo ha aspettato tanto, pur essendoci stati nel frattempo scioperi ed agitazioni varie? Il Governo ha aspettato il 16 gennaio 1976 per proporre al Parlamento la legittimazione, la convalida di un accordo già realizzato. Un accordo che ha motivi validi.

E qui dobbiamo tornare al discorso di prima, perché appare un secondo equivoco. Il relatore ha affermato che con questo provvedimento si estende agli insegnanti della scuola elementare il beneficio previsto dall'articolo 17 della legge-delega n. 477. A mio avviso questo è un modo improprio di esprimersi, perché l'articolo 13 della citata legge non escludeva affatto i maestri elementari che all'epoca avevano diritto ad essere immessi in ruolo in base a quella legge e a quell'articolo. Fu il Governo che arbitrariamente nell'ordinanza applicativa della legge-delega escluse i maestri elementari, tanto che fummo in molti, e non solo della mia parte politica, in questa Commissione a richiedere spiegazioni al Governo; di fronte alla « sordità » di cui erano sempre dotate le risposte del Governo, sorsero anche iniziative legislative, come quella del mio gruppo, di cui ero primo firmatario, e quella del gruppo democristiano, che aveva, se non erro, come primo firmatario l'onorevole Giordani. Tali proposte di legge avevano per finalità una rettifica dell'ordinanza governativa, che arbitrariamente – ripeto – escludeva dal beneficio di cui all'articolo 17 non solo i maestri che avevano titolo ma anche altre categorie. Con la nostra proposta di legge giustamente si cercava di rendere efficace quanto l'articolo 17 aveva previsto, cioè la concessione data agli insegnanti di educazione fisica dalla proposta di legge Caroli di poter conseguire il titolo e successivamente di ottenere un posto nei ruoli. Erano previste anche altre categorie, che ora non ricordo, nella nostra proposta di legge e in quella dell'onorevole Giordani, che fu invece « sforbiciata » dalla maggioranza al punto di essere ridotta all'osso e che passò come legge n. 391, battezzata volgarmente nei continui andirivieni dei sindacati al ministero come « 17-*bis* »; cioè si accettò solamente di precisare che non potevano essere esclusi gli insegnanti di ruolo nella scuola media primaria comandati nella scuola secondaria.

Siamo invece di fronte ad un'altra questione, onorevole relatore. Non si tratta di includere una categoria che la legge escludeva, ma di recuperare con ritardo una categoria che la legge non escludeva, il che è ben diverso. In altri termini con questo provvedimento si porta ad operare l'articolo 17 della legge-delega nella scuola elementare, per gli anni successivi a quelli in cui ha operato per la scuola media.

Vi è infatti il riferimento a coloro che hanno avuto incarichi nell'anno scolastico 1974-1975 e addirittura nell'anno scolastico 1975-1976, il che non può nasconderci che – come diceva il collega Bardotti, sia pure in termini diversi – in effetti si riapre la catena, cioè i discriminati di allora adesso diventano strumento di discriminazione nei confronti degli altri.

Per questi motivi è grave che questo disegno di legge sia stato sottoposto alla nostra discussione in questi giorni pre-agonici della legislatura, in cui è impossi-

bile fare quel discorso più puntuale e corretto che si sarebbe dovuto fare. Stiamo per realizzare un provvedimento per il quale la sede legislattiva è stata preannunciata in aula ieri dal Presidente, facendo la spola tra le Commissioni per avere i pareri necessari. Questo è un modo non dico indegno di noi come persone – il che sarebbe poco – ma indegno di un Parlamento serio di legiferare. È per questo che arrivano pareri come quello della I Commissione affari costituzionali, in cui si richiama l'attenzione della Commissione di merito sull'opportunità di indicare all'articolo 1, ultimo comma, all'articolo 2, primo comma, e all'articolo 5, primo e terzo comma, la quantità dei nuovi posti da creare con il meccanismo del soprannumero e del ruolo aggiuntivo ad esaurimento.

Se dobbiamo tenere conto di questo richiamo, dobbiamo studiare bene la questione, perché non vi è dubbio che con questo provvedimento noi creiamo una mostruosità giuridica. Tutti sappiamo che secondo il nostro ordinamento giuridico i posti da assegnarsi nella pubblica istruzione non possono mai essere indicati con atti amministrativi, ma occorre una legge. Quindi dovremmo avere, in relazione all'articolo 5, una tabella che prevedesse in quali ruoli immettere insegnanti che hanno insegnato le materie più disparate. Altrimenti noi creiamo, per esempio, un ruolo per un tipo di insegnamento che non esiste nelle nostre scuole, per esempio quello della religione; non so come si possa creare un ruolo per un insegnamento che in fondo...

BUZZI. Vi è già un ruolo per questi insegnanti, con un numero di posti determinato.

TEDESCHI. Quali sono questi posti, dove sono? Questo ha voluto dire la I Commissione affari costituzionali, a prescindere dal fatto che noi richiamiamo i titoli previsti dalla legge 21 dicembre 1955, n. 1363, e addirittura quelli previsti dalla legge n. 786 del 1933, per cui al limite potremmo immettere nei ruoli qualcuno che abbia avuto titolo ad insegnare cultura fascista o la cultura militare di Francesco Crispi o anche l'insegnamento di mistica, e di altre cose ancora. Pertanto non c'è alcun dubbio che si sarebbe dovuto affrontare un problema come questo molto più seriamente.

In questo modo non si cancellano le discriminazioni, se ne creano, anzi, delle altre. Consideriamo la situazione di coloro, per esempio, che si riparano sotto la bandiera della legge Vaghi, e che anche pochi giorni fa piativano qui sotto: da anni sono sballottati tra il Governo e il Parlamento, e ad un certo punto si sono anche sentiti dire che il Governo era favorevole, ma il tesoro contrario, contribuendo questa affermazione ad esaltare la posizione del ministro Colombo quale « mandarino » depositario di un suo feudo particolare. Eppure queste persone avevano diversi motivi al loro attivo per essere immessi in ruolo, non solo per la legge Vaghi, ma anche in base alla legge n. 477, la quale prevede che la ristrutturazione di carriera avvenga con riferimento ai titoli di studio richiesti per i posti, e non in riferimento a quelle persone che si trovavano ad occupare i posti stessi.

Così, mentre tanta gente che avrebbe il diritto di essere sistemata si trova sospesa per aria, altra che è in posseso di molti meno titoli – perché non sono insegnanti di ruolo dello Stato, eccetera – diventa la beneficiaria della legge. Anche se nella speranza di salvare le coscienze si è ricorsi all'ordine del giorno, siamo pur sempre di fronte ad una legge che, per molti versi esaspera e crea nuove sperequazioni.

Pur partendo questo provvedimento dall'idea centrale di ridurre la piaga del precariato, e di abolire certi errori, cose che ci trovano del tutto consenzienti, troppe rimangono le sue manchevolezze, nonostante le cose dette quando il ministro parve essersi reso conto che in effetti si trattava di rivedere l'articolo 17, dando in questo senso assicurazioni anche al Senato, come chiaramente risulta dagli atti parlamentari. La stessa cosa è successa con i sindacati; non c'è stato sindacato autonomo o confederale che non abbia indicato, a coloro che aspettano di uscire dalla piaga del precariato, il toccasana del 17-*bis* che non è mai intervenuto.

Con l'articolo 4, per esempio, si ripete tutto l'equivoco volutamente creato dal ministro sulla famosa storia delle graduatorie ad esaurimento, dalle quali ancora oggi lo stesso ministro della pubblica istruzione non riesce a venir fuori, perché mentre da una parte gli insegnanti in base alla legge n. 468 non vengono immessi in ruolo, dall'altra si da l'assegnazione definitiva ad altri in base all'articolo 17, tanto che se adesso chiedessimo quanti entreranno in

ruolo, ci sentiremmo rispondere che non è possibile saperlo. Questa è la tragedia dalla quale non riusciamo a venir fuori.

Nessuno è stato in grado di spiegarmi come possa accadere che, in base a leggi diverse, una persona sia nominata due volte nello stesso ruolo, tanto da chiedersi se le conviene entrare con l'una o con l'altra. Il risultato è, di solito, che l'anno successivo alla nomina tutti o quasi gli insegnanti chiedono il trasferimento, cosicché, dopo la legge delega, quest'anno abbiamo avuto il solito cinematografo che dura ancora adesso nelle scuole delle nostre grandi città.

Fatte queste considerazioni generali, cosa rimane da dire? Questo provvedimento in parte ripara una situazione – secondo me perseguibile dal magistrato penale – determinata dal ministro della pubblica istruzione, che ritenne di non immettere nei ruoli gli insegnanti elementari che all'epoca si avvalevano della connessione. Ora tutto ciò si estende ad altri incaricati, e non abbiamo posizioni di principio da far valere, abbiamo voluto soltanto evidenziare il nostro pensiero perché sia chiaro che in questo modo apriamo la strada alle discriminazioni.

Per esempio, non si comprende perché tutti quegli insegnanti (circa 35.000) che insegnavano nella scuola media e non avevano l'abilitazione, che hanno conseguito con i corsi speciali, dovrebbero rinunciare a beneficiare di questa norma di legge. Capisco che la questione si doveva affrontare, ma non riesco a perdonare al Governo di averci presentato questo provvedimento il 16 gennaio di quest'anno, pur avendo fatto un patto di questo tipo sin dall'anno scorso.

Dirò di più: qualcuno di voi è convinto che il provvedimento che ci affrettiamo ad approvare questa mattina possa avere l'approvazione del Senato? Se questo non significa ridurci alla più negativa demagogia, vorrei che mi si dicesse che cosa è la demagogia. Ora si lotta per ottenere l'approvazione di un solo ramo del Parlamento...

SMURRA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Domani mattina il provvedimento dovrebbe andare al Senato.

TEDESCHI. Sembrava che avremmo dovuto affrontare l'argomento la settimana scorsa, però siamo riusciti ad ottenere la sede legislativa soltanto ieri.

SMURRA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Chi è responsabile?

TEDESCHI. Responsabile è il Governo, che ha presentato il 16 gennaio di quest'anno un provvedimento relativo ad un accordo raggiunto nel 1975. Non poteva ricordarsene prima?

Comunque il gruppo comunista non si oppone all'approvazione del provvedimento anzi preannuncio che il nostro voto sarà favorevole.

BELLISARIO. Vorrei fare una domanda alla presidenza circa l'ordine del giorno dei lavori. Premetto che sono pienamente d'accordo che il disegno di legge sia discusso e portato avanti. Vorrei rilevare che all'ultimo punto dell'ordine del giorno è iscritta la proposta di legge Aloi, n. 4388, relativa all'immissione in ruolo di docenti della scuola media di primo e secondo grado. Chiedo se tale proposta di legge viene discussa unitamente alle altre proposte di legge relative all'immissione in ruolo dei maestri elementari o se sarà discussa a parte. In quest'ultimo caso vorrei richiamare la mia proposta di legge n. 4371, di uguale oggetto, che pregherei di inserire nell'ordine del giorno, anche perché la data di presentazione è precedente.

PRESIDENTE. La proposta di legge Aloi ha riferimento all'insegnamento prestato nella scuola elementare come titolo valido, ma non riguarda gli attuali insegnanti della scuola elementare. Direi quindi che siamo fuori materia ed è corretta l'osservazione dell'onorevole Bellisario.

Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che la proposta di legge Aloi rimane iscritta all'ordine del giorno, ma il suo esame non è abbinato a quello degli altri provvedimenti, e la sua discussione è rinviata ad altra seduta, in cui si tratterà anche la proposta di legge Bellisario.

(*Così rimane stabilito*).

ALOI. Onorevole presidente, avremmo preferito – e non per motivi polemici – che il disegno di legge relativo all'immissione in ruolo dei maestri elementari con incarico a tempo indeterminato, che dovrebbe recepire una serie di proposte di legge aventi lo stesso oggetto, venisse esaminato in tempi meno sospetti.

Ci troviamo nello scorcio di una legislatura – anzi, tutto lascia prevedere che si sia alla fine della stessa – con tutta una serie di leggi e leggine che precipitosamente stiamo esaminando cercando di correggere errori ed emendare situazioni, ed

in questo quadro di sanatoria si colloca il disegno di legge in questione.

Il fatto che i maestri elementari non abbiano beneficiato della legge n. 820 si collega al grosso discorso della immissione in ruolo, ed al profondo problema relativo all'articolo 17. Infatti nel quadro della problematica scolastica di questi anni, la legge sullo stato giuridico all'articolo 17 avrebbe dovuto affrontare in termini completi la questione dell'immissione in ruolo di coloro che operano nel settore; invece, anche per quanto riguarda la scuola media, sono rimaste fuori diverse categorie di insegnanti. L'articolo 17 si è pertanto rivelato come una fonte di contraddizioni, da cui hanno avuto origine diversi problemi.

Tante serie iniziative sono state adottate da parte di molti parlamentari, ed anche da parte nostra, per cercare di ovviare ad una situazione veramente assurda, perché non è possibile ad un certo punto pensare di tener fuori dai benefici della immissione in ruolo alcune categorie di insegnanti, lasciandole in una situazione insostenibile, emarginate.

Il fatto è che laddove mancano intese contestuali, si creano violazioni di diritto; ad una nostra interrogazione il sottosegretario Smurra rispose che a risolvere la situazione da noi prospettata si sarebbe provveduto con la circolare n. 29, che avrebbe dovuto essere applicativa anche dell'articolo 17. Ecco quindi il varco aperto per le interpretadioni più settoriali possibili.

Con questo non voglio dire che la posizione dei « diciassettisti » non possa essere sanata, ma piuttosto che si è proceduto in questi anni in un clima di provvisorietà soprattutto di spinte di ordine settoriale, non corporativo, aprendo il varco a situazioni anomale perché non si è voluto portare avanti un discorso di politica scolastica capace di salvaguardare i diritti nella forma in cui sono venuti a maturare, in questo caso i diritti di centinaia di migliaia di insegnanti.

In questo ambito rientra la situazione dei maestri da immettere in ruolo, situazione che deve essere sanata; però sia chiaro che poi il problema si porrà nei confronti di quelle centinaia di migliaia di insegnanti elementari verso cui non si aprono prospettive.

Non sono contrario al provvedimento che, ponendosi soprattutto in termini di sanatoria, deve essere varato, però non è possibile che ogni volta che ci sono situazioni che precipitano o particolarmente difficili ci si rivolga alla Commissione che si trova a dover agire sotto la spinta della urgenza.

Nella veste di parlamentari di una legislatura oramai morente questo discorso può apparire un poco astratto ed accademico, però è bene che non si ripetano più certe cose, se si vuole che la scuola torni a vivere nella maniera meno provvisoria possibile; a tal fine bisogna portare avanti un discorso di politica scolastica serio, che tenga conto delle esigenze delle diverse categorie, e che non si perda in progetti settoriali, in improvvisazioni, in atteggiamenti non certo qualificati né qualificanti.

Nella logica quindi, di queste considerazioni, dichiariamo di essere d'accordo sul provvedimento, ferma restando la nostra posizione critica nei confronti di una linea politica che nella scuola è stata fallimentare; ribadiamo l'esigenza che non si venga ancora una volta a chiederci provvedimenti di sanatoria sotto la pressione di situazioni pesanti.

Il voto favorevole del gruppo del MSI-destra nazionale è rivolto soprattutto alle migliaia di insegnanti che vorrebbero che la loro provvisorietà giuridica, se non economica, fosse eliminata. Rileviamo l'esigenza che la scuola non viva di improvvisazioni, ritorni se stessa e dia alla società quell'apporto che è indispensabile. Il nostro « sì » al provvedimento è un « sì » critico, è un « no » a tutta la politica scolastica di questi anni; ci auguriamo che la scuola elementare possa trovare, attraverso questa sanatoria, uno spiraglio per altre prospettive.

BUZZI. Ritengo che il provvedimento, che dimostra di avviarsi verso un'approvazione pressoché unanime da parte della nostra Commissione, risponda a criteri di organicità che sono riconducibili alla politica scolastica di questi anni, alla legge n. 477 relativa a tutto il personale docente, per un'esatta convinzione che la situazione di precariato esistente in misura tanto grave nella scuola secondaria, ma presente anche in quella primaria, non poteva costituire un elemento di sicurezza, di tranquillità e di sviluppo positivo per le nostre istituzioni scolastiche.

Con questo disegno di legge si intende appunto provvedere al superamento della persistente situazione di precariato esistente nella scuola elementare.

Credo che alcune obiezioni non prive di fondamento che l'onorevole Tedeschi ha fat-

to in ordine all'articolo 2, per una certa discrepanza che egli ritiene di rilevare tra l'impostazione che il problema ha avuto per la scuola secondaria e quello che qui si diceva per la scuola primaria, possa essere superata in un contesto che ci permetta di valutare la diversa situazione della scuola elementare. Non vi è dubbio che per quanto riguarda la scuola secondaria inferiore e superiore il legislatore dovrà occuparsi ancora della situazione di precariato, se non altro in relazione a ciò che si è determinato con i corsi abilitanti speciali e con gli stessi corsi abilitanti ordinari.

Non è possibile affrontare queste situazioni con un unico provvedimento, non tanto per ridurci alle leggine settoriali, ma proprio perché la gradualità dei tempi è imposta dalla necessità di poter valutare tutte le situazioni, senza lasciarne alcuna negletta o senza eliminare situazioni di sperequazione.

Per quanto concerne il problema che viene affrontato in modo particolare con l'articolo 5 del provvedimento, in ordine al quale l'onorevole Tedeschi ha manifestato perplessità, derivanti soprattutto dalla mancanza di informazioni più immediate mi permetto di precisare (avendo avuto modo di ripercorrere le fasi attraverso le quali si è venuta sviluppando la situazione anomala di insegnanti incaricati di materie speciali in taluni comuni, in virtù di convenzioni stipulate tra lo Stato e i comuni stessi nel 1933) che la proposta di legge Bertè, n. 167, la cui discussione dobbiamo considerare assorbita, intendeva risolvere il problema che è affrontato con l'articolo 2. La mia tesi è che l'articolo 2 risolve tutti i problemi che la proposta di legge n. 167 ha inteso porre; tale proposta di legge, che aveva avuto un inizio di discussione poi interrotto, ha allegata la tabella che indicava il numero dei posti esistenti in base alla citata convenzione nei vari comuni; vengono anche richiamati i titoli di studio e materie speciali. Ma ciò che è importante considerare è che nell'ultimo comma dell'articolo 5, cui si riferivano le osservazioni dell'onorevole Tedeschi, si prevede l'ammontare dei posti, riconducendo gli insegnamenti speciali alla legge n. 820; l'articolo 1 di tale legge prevede la possibilità che insegnanti forniti di titoli speciali vengano occupati per le cosiddette attività integrative, comprensive certamente dell'insegnamento dell'educazione fisica, della musica e delle arti espressive varie.

Quindi l'articolo 5 fa opera di giustizia nei confronti di persone che per una serie di ragioni si sono trovate ad avere la posizione giuridica di incaricati a tempo indeterminato per questi insegnamenti speciali, senza poter accedere ai ruoli, non essendo mai stati banditi i concorsi né per il ruolo transitorio, soppresso nel 1957, né per i ruoli ordinari, per i quali non sono stati fatti concorsi. Questo rientra in un criterio di normalizzazione della situazione e di soppressione delle situazioni di precariato. Gli insegnamenti ai quali ci si riferisce sono la musica, l'educazione fisica, il disegno, la legatoria e il cartonaggio. I comuni sono quelli di Milano e di Torino; nel 1933 vi erano 4 posti a Milano ed uno a Torino di falegnameria (bisogna ricordare i programmi di studio delle elementari di quei tempi); vi sono due posti a Milano ed uno a Torino per l'insegnamento di lavori femminili, artistici, eccetera.

Il provvedimento si applica al personale che è stato assunto senza incarico di ruolo, perciò in sostanza siamo di fronte ad una razionalizzazione che non può non trovarci tutti concordi. Inoltre ritengo doveroso dal punto di vista politico accelerare l'immissione in ruolo di questo personale per eliminare quelle dieci mila unità circa di incaricati, una parte dei quali resta iscritta nelle graduatorie permanenti.

Comunque è chiaro che fino a quando i diplomati dell'istituto magistrale non troveranno uno sbocco diretto nella facoltà di magistero, noi manterremo una categoria di studenti in una situazione di inferiorità, anche perché i corsi integrativi si sono rivelati non rispondenti alle finalità per le quali erano stati creati, perché privi di un ordinamento che garantisse loro funzionalità ed efficacia.

Vi è da osservare inoltre che quando si parla, per ragioni di carattere generale, del problema della riqualificazione dei diplomati in genere, in questo quadro prioritariamente deve essere considerato il problema specifico di coloro che hanno frequentato il magistero. Essi attendono infatti da lungo tempo la possibilità di riqualificarsi agendo però nel settore scolastico che presenta specifiche carenze ed inadeguatezze proprio dal punto di vista della qualificazione professionale.

Proprio a queste inadeguatezze occorre ovviare ed è estremamente positivo che siano state evidenziate chiaramente in questa sede.

Auspico pertanto l'approvazione del disegno di legge in discussione che riducendo il precariato si muove chiaramente in questa direzione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

BORGHI, *Relatore*. Vorrei ringraziare gli onorevoli colleghi intervenuti e soprattutto l'onorevole Buzzi, le cui considerazioni praticamente mi esimono dal mio intervento di replica.

Vorrei pregare l'onorevole Bardotti di non presentare i suoi emendamenti, i quali se esaminati e approvati comporterebbero il rinvio del provvedimento alla Commissione affari costituzionali. Il che, dato l'atteggiamento concordemente favorevole nei confronti del disegno di legge in discussione, credo che nessuno lo voglia, atteso il particolare momento in cui ci troviamo ed i tempi ristrettissimi di cui possiamo disporre per trasmettere questo testo approvato al Senato e permettere alla Commissione istruzione di quel ramo del Parlamento – possibilmente domani mattina – di approvarlo definitivamente.

Mi pare che conveniamo tutti che con questo provvedimento, anche se la sua portata è limitata, noi procediamo alla sistemazione di una categoria che ha a lungo atteso una regolamentazione. Questo provvedimento non si pone in contraddizione con il sistema delle graduatorie permanenti perché per il personale insegnante nella scuola secondaria superiore l'immissione avviene a livello di ruoli provinciali, mentre qui siamo in presenza di graduatorie nazionali; in alcune province poi queste graduatorie sono già state esaurite.

Un'ultima cosa: certo rimane aperta la casistica del precariato, però io sono d'accordo con l'impostazione che recentemente è stata data al problema dai sindacati confederali, in occasione della presentazione al ministro della piattaforma rivendicativa, in cui tra l'altro si dice che tutta la materia che dovrà regolare la situazione del personale insegnante non di ruolo sarà discussa in sede di esame della piattaforma stessa.

Concordo con questa posizione perché mi sembra opportuno che questa delicata materia, invece di essere sottoposta allo stillicidio dell'intervento parlamentare e regolamentare, venga regolata dalla trattativa diretta tra le organizzazioni sindacali e l'esecutivo, in modo che i problemi ad essa connessi possano trovare una soluzione definitiva. Questa è la mia personale posizione.

Ringraziando il presidente e gli onorevoli colleghi auspico una pronta approvazione del provvedimento.

SMURRA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo non ha nulla da aggiungere a quanto ha detto il relatore Borghi, desidero soltanto sottolineare che non mi sembra che questo provvedimento si muove esclusivamente nella logica della sanatoria, quanto piuttosto in quella della gradualità, in quanto il discorso sulla leggina non esaurisce il più generale discorso sull'articolo 17, che al momento opportuno verrà ripreso.

Anch'io rivolgo la preghiera all'onorevole Bardotti di non presentare gli emendamenti preannunciati, soprattutto per un motivo di tempo, dovendo domani stesso il Senato approvare la legge per non rendere vano il nostro sforzo.

BORGHI, *Relatore*. Propongo che sia scelto come testo base per la discussione degli articoli il disegno di legge n. 4268.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta Borghi.

(*È approvata*).

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 4268.

Poiché al primo articolo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

Gli insegnanti elementari in servizio nell'anno scolastico 1974-75, quali incaricati a tempo indeterminato con dichiarazione di non licenziabilità ai sensi dell'articolo 9, primo e secondo comma, della legge 24 settembre 1971, n. 820, sono con decorrenza 1° ottobre 1975 nominati in ruolo.

Gli insegnanti elementari in servizio nell'anno scolastico 1974-75, ai quali l'incarico a tempo indeterminato senza dichiarazioni di non licenziabilità, è stato confermato per il predetto anno scolastico, sono del pari nominati in ruolo con decorrenza 1° ottobre 1975.

Gli insegnanti di cui ai precedenti commi sono iscritti con la qualifica di straordinario nel ruolo in soprannumero delle

province in cui ottennero incarico o – per quanto concerne gli incaricati non licenziabili – nelle quali sono stati trasferiti per compensazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

Gli insegnanti elementari, in servizio nell'anno scolastico 1974-75 in virtù del conferimento per la prima volta dell'incarico a tempo indeterminato senza dichiarazione di non licenziabilità e che al medesimo titolo abbiano prestato servizio nell'anno scolastico 1975-76, sono nominati in ruolo con decorrenza 1° ottobre 1976, venendo iscritti con la qualifica di straordinario nel ruolo in soprannumero delle province in cui ottennero l'incarico.

Sono del pari nominati in ruolo con la medesima decorrenza 1° ottobre 1976 gli insegnanti elementari che nell'anno scolastico 1975-76 abbiano ottenuto l'incarico a tempo indeterminato e abbiano prestato servizio nello stesso anno scolastico.

Gli insegnanti di cui al primo comma sono confermati in servizio nell'anno scolastico 1975-76, in qualità di incaricati.

RAICICH. Mi richiamo molto brevemente al discorso generale che è stato fatto per il gruppo comunista dal collega Tedeschi, discorso in cui tra l'altro sono stati messi in luce gli elementi di riserva attinenti alla formulazione dell'articolo 2.

Non è che noi si sia contrari ad una soluzione del problema del precariato magistrale anche per l'anno scolastico 1975-1976, quello che invece abbiamo ritenuto improprio nella formulazione dell'articolo 2 è il fatto che ancora una volta viene evitata una visione complessiva di tutto il personale insegnante della scuola elementare, media e media superiore che ha maturato alla stessa data analoghi diritti, e si riapre, com'è stato sottolineato dal relatore, una forma di discrasia e di sperequazione tra le varie categorie che ha già fatto del male alla scuola ostacolando la stessa legislazione.

Pertanto su questo articolo preannuncio l'astensione del gruppo comunista.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2.

(*È approvato*).

Poiché agli articoli 3 e 4 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 3.

Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano agli insegnanti con incarico a tempo indeterminato nelle scuole elementari statali del ruolo normale, del ruolo speciale per l'insegnamento nelle scuole elementari statali presso le carceri e gli stabilimenti penitenziari e dei ruoli speciali per l'insegnamento nelle scuole elementari statali per l'assolvimento dell'obbligo scolastico da parte dei fanciulli ciechi.

(*È approvato*).

ART. 4.

Gli insegnanti che, iscritti nelle graduatorie provinciali permanenti, abbiano contemporaneamente titolo alla nomina in ruolo per effetto delle graduatorie medesime e delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2, conseguono la nomina per il diritto conseguente dal posto occupato nella graduatoria provinciale permanente.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

Coloro che, in possesso dei titoli di studio indicati nella legge 21 dicembre 1955, n. 1363 e nel prescritto orario abbiano prestato servizio nell'anno scolastico 1974-75, con l'incarico a tempo indeterminato nelle scuole elementari statali, per insegnamento di materie speciali previste dall'articolo 27, secondo comma, del regio decreto 1° luglio 1933, n. 786, sono – a decorrere dal 1° ottobre 1976 – assunti a domanda in un ruolo magistrale, aggiuntivo ad esaurimento, da istituire nelle province dove tuttora sussistono posti per impartire i predetti insegnamenti, con lo sviluppo di carriera e il trattamento giuridico ed economico del normale ruolo organico degli insegnanti elementari.

Gli insegnanti di cui al primo comma sono confermati in servizio nell'anno scolastico 1975-76, in qualità di incaricati.

Per la istituzione dei ruoli aggiuntivi provinciali ad esaurimento di cui al primo comma e la presentazione della domanda di assunzione da parte degli insegnanti in-

teressati, le modalità e i termini saranno stabiliti con apposita ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

A decorrere dal 1° ottobre 1975 è abrogato l'articolo 27, secondo comma, del regio decreto 1° luglio 1933, n. 786 e dalla medesima decorrenza non saranno più conferiti incarichi a tempo indeterminato per gli insegnamenti speciali finora previsti da detta norma. Gli insegnamenti in atto di svolgimento saranno esperiti nell'ambito dell'articolo 1 della legge 24 settembre 1971, n. 820 e con l'osservanza dell'orario di servizio in vigore per gli insegnanti elementari del ruolo normale.

L'onorevole Bardotti ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere i seguenti commi:

A partire dall'anno scolastico 1976-77 alla copertura dei posti che al 1° ottobre e per quelli che dopo tale data; ma non oltre il 1° febbraio successivo, risultino vacanti o disponibili per l'intero anno scolastico, si provvede con il conferimento di supplenze annuali ad insegnanti elementari non di ruolo secondo modalità stabilite dal ministro della pubblica istruzione con ordinanza annuale.

Le supplenze annuali vengono conferite secondo l'ordine di merito delle rispettive graduatorie e tenendo conto delle riserve e delle preferenze previste dalle leggi vigenti.

Nel caso di breve assenza del titolare e per i posti che risultino vacanti o disponibili dopo il 1° febbraio, sarà provveduto dal direttore didattico, dopo che siano stati utilizzati gli insegnanti in soprannumero a disposizione del circolo, con il conferimento di supplenze temporanee, in base all'ordine della graduatoria di circolo e tenendo conto delle preferenze previste dalle leggi vigenti.

I compiti della commissione di cui al primo comma dell'articolo 7 della legge 24 settembre 1971, n. 820, sono riferiti al conferimento delle supplenze annuali, non essendo più previsto a partire dall'anno scolastico 1976-77 il conferimento di nuovi incarichi a tempo indeterminato.

Sono abrogate le norme contenute nella legge 24 settembre 1971, n. 820, che risultino in contrasto con suddetti articoli.

BARDOTTI. Ritiro il mio emendamento proprio perché mi rendo conto che in questa *bagarre* finale insistere per delle modifiche alla legge significherebbe farla naufragare. Presenterò invece un ordine del giorno per impegnare il Governo affinché, attraverso ulteriori interventi, provvede ad eliminare effettivamente non solo tutte le residue posizioni di precariato ancora esistenti nella scuola, ma anche tutte quelle norme che, adottate allo scopo di garantire la sicurezza del posto di lavoro, hanno finito con il provocare l'insorgere di sempre nuove categorie di aspiranti alla sistemazione senza passare attraverso il canale normale dei concorsi pubblici.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 5.

(*È approvato*).

Poiché agli articoli successivi non sono stati presentati emendamenti li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 6.

Gli insegnanti elementari, forniti del titolo di speciale abilitazione e in servizio nell'anno scolastico 1974-75 con incarico a tempo indeterminato nelle scuole elementari degli istituti statali per sordomuti, sono nominati nel ruolo organico del personale docente di cui alla tabella annessa alla legge 30 luglio 1973, n. 488, con la qualifica di straordinario, a decorrere dal 1° ottobre 1975.

Parimenti, con la medesima decorrenza, sono nominati nel ruolo organico del personale assistente di cui alla tabella annessa alla legge 30 luglio 1973, n. 488, gli assistenti forniti del prescritto titolo di studio, nonché dello specifico titolo di assistente per sordomuti, e in servizio nell'anno scolastico 1974-75 con incarico a tempo indeterminato presso gli Istituti statali per sordomuti.

Sono del pari nominati in ruolo con decorrenza 1° ottobre 1976 gli insegnanti elementari e gli assistenti che nell'anno scolastico 1975-76 abbiano ottenuto l'incarico a tempo indeterminato e abbiano prestato servizio nello stesso anno scolastico.

(*È approvato*).

ART. 7.

Al maggiore onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 7.200.000.000 in ragione d'anno, si provve-

de, per l'anno finanziario 1976, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Gli onorevoli Bardotti, Rausa e Buzzi hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La VIII Commissione della Camera dei Deputati,

all'atto dell'approvazione del disegno di legge n. 4268 riguardante la nomina in ruolo del personale docente incaricato a tempo indeterminato nelle scuole elementari statali, nonché disposizioni per il personale docente e assistente con incarico a tempo indeterminato negli istituti statali per sordomuti,

impegna il Governo

affinché attraverso ulteriori interventi legislativi provveda ad eliminare definitivamente non solo tutte le residue posizioni di precariato ancora esistenti nella scuola, ma anche tutte quelle norme che, adottate allo scopo di garantire la sicurezza del posto di lavoro, hanno finito col provocare l'insorgere di sempre nuove e diverse categorie di aspiranti alla sistemazione senza passare attraverso il canale normale dei concorsi pubblici.

(0/4268/1/8)

BARDOTTI. Il decreto delegato prevede che l'unico canale di accesso è il concorso, o per titoli ed esami o per soli titoli; al di fuori di questi due canali d'ora in poi, eliminato il precariato, non si deve provvedere in altra maniera.

SMURRA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo accetta l'ordine del giorno, proprio perché si muove nello spirito che è stato ulteriormente chiarito.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico i risultati della votazione:

Disegno di legge: Nomina in ruolo del personale docente incaricato a tempo indeterminato nelle scuole elementari statali, nonché disposizioni per il personale docente e assistente con incarico a tempo indeterminato negli istituti statali per sordomuti (4268);

Presenti e votanti 27
Maggioranza 14
Voti favorevoli . . . 25
Voti contrari 2

(*La Commissione approva*).

A seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 4268, risultano assorbite le proposte di legge Caroli (3251), Tozzi Condivi (3284), Salvatori (3298) e Bardotti ed altri (3837).

Hanno preso parte alla votazione:

Aloi, Ballardini, Bardotti, Bellisario, Bertè, Bini, Borghi, Buzzi, Castiglione, Cervone, Dall'Armellina, Finelli, Giordano, Lindner, Masullo, Mendola Giuseppa, Meucci, Picciotto, Raicich, Rausa, Reale Giuseppe, Rognoni, Serrentino, Tedeschi, Tesini, Tessari e Vagli Rosalia.

La seduta termina alle 12,20.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO